

ALLEGATO “E”: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA APPROVATA IN MATERIA DI *HOBBISTI E CREATORI DELLE OPERE DELL’INGEGNO E ARTISTICHE* E DI *HOME RESTAURANT*.

Le presenti istruzioni vengono fornite al fine di agevolare il corretto utilizzo della nuova modulistica predisposta dal Settore Commercio della Regione Liguria in tema di partecipazione degli *hobbisti* e dei *creatori delle opere dell’ingegno e artistiche* alle fiere promozionali ed alle manifestazioni straordinarie di cui all’art. 32 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii. (T.U.C). In materia di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, è stato predisposto un modello unico di comunicazione al Comune dell’evento di *home restaurant* da parte del soggetto che ne cura la realizzazione.

PREMESSE IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE E DI OPERATORI NON PROFESSIONALI ABILITATI ALLA PARTECIPAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 32 BIS DELLA L.R. 1/2007 E SS.MM.II. (T.U.C).

Gli artt. 32 e 32 *bis* della L.R. 1/2007 (T.U.C) stabiliscono che:

- **lo stesso Organizzatore** può realizzare una **sola** manifestazione straordinaria all’anno nel **medesimo** Comune. Non sono dunque ammesse forme di ripetitività delle manifestazioni commerciali su aree pubbliche diverse dai mercati e dalle fiere per ricorrenze e festività civili e religiose, caratterizzate dall’afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio (come definite all’art. 27 comma 1 lett. *f*) del T.U.C.). Le fiere straordinarie -per loro stessa definizione- possono essere realizzate solamente **una tantum**, (non è consentito ripetere, ad esempio, quattro fiere straordinarie semplicemente dando loro nomi diversi del tipo “Fiera di Primavera”, “Fiera d’Estate”, “Fiera d’Autunno” e “Fiera d’Inverno”). Ciò premesso, si rammenta che il predetto limite di legge è da considerarsi **tassativo**;
- il Comune, nell’elaborare l’elenco di cui all’art. 32 del T.U.C., deve **evitare** forme di ripetitività non consentite dalla norma e deve vagliare attentamente i progetti presentati, in particolare quelli relativi alle fiere promozionali; tali fiere devono rivestire **effettivamente** un veicolo promozionale di una **determinata categoria merceologica**, di un **determinato prodotto** del territorio o della tradizione commerciale, manifatturiera e produttiva della zona **e non costituire, di fatto, una replica degli ordinari mercati e fiere alle quali è stata aggiunto l’aggettivo “promozionale”**. Il Comune, nel definire l’elenco in parola, **deve evitare** sovrapposizioni o l’eccessiva vicinanza degli eventi in parola rispetto ai mercati giornalieri e settimanali ed alle fiere ordinariamente svolte sul proprio territorio, specie se l’area utilizzata è la medesima;
- **non** possono essere realizzate manifestazioni **ulteriori o diverse da quelle inserite nell’elenco** approvato dal Comune ai sensi dell’art. 32 del T.U.C., da concordarsi esclusivamente con le Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.
- il citato elenco, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla Regione (come ad esempio quella relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19), deve essere trasmesso al Settore Commercio della Regione entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello di realizzazione delle manifestazioni;

- fatto salvo l'eventuale e motivato differimento della data di svolgimento della manifestazione, che in ogni caso deve essere comunicato al Settore Commercio della Regione, non è ammessa la realizzazione di eventi diversi da quelli contenuti nell'elenco e pertanto non è consentito realizzare, durante l'anno, ulteriori manifestazioni rispetto a quelle programmate secondo le predette modalità;
- gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del T.U.C. e a tal proposito i Comuni sono tenuti ad esperire le verifiche di legge sulle dichiarazioni contenute nella modulistica in argomento, in quanto sottoscritte dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- i suddetti operatori non professionali possono partecipare fino ad un massimo di ventiquattro volte all'anno alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie e possono vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima manifestazione prodotti e oggetti di modico valore (prezzo di vendita di singoli prodotti o manufatti non superiore ad € 200,00), la cui somma complessiva non deve essere superiore ad € 1.000,00.;
- gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche possono essere titolari di un solo tesserino e con la domanda dichiarano sotto la propria responsabilità di non aver mai chiesto ad altro Comune ligure, di non chiedere per i successivi 5 anni né di essere in possesso di un tesserino in corso di validità (in caso di primo rilascio). In caso di rinnovo, invece, l'istante dichiara di possedere esclusivamente il tesserino di cui si domanda il rinnovo e di impegnarsi a non richiedere un altro tesserino ad altro Comune ligure per la durata di anni 5 dall'eventuale rinnovo in esito all'istanza. I Comuni sono tenuti ad esperire le verifiche di legge sulle dichiarazioni contenute nella presente modulistica, in quanto sottoscritte dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- l'Organizzatore, almeno tre giorni prima dell'inizio delle fiere promozionali e delle manifestazioni straordinarie alla quale partecipano gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, è tenuto a compilare e trasmettere in via telematica al Comune l'elenco di cui all'allegato C, debitamente datato e sottoscritto.
- Il Comune, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 7, del T.U.C., il Comune -nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36 del T.U.C.- stabilisce le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 32 bis. E' dunque consentito -fermo il rigoroso rispetto delle disposizioni del T.U.C.- prevedere strumenti regolamentari e programmatori che nel singolo contesto comunale permettano di contemperare le esigenze pratiche di svolgimento degli eventi -ad es. situazioni di maltempo, disdette ed adesioni di operatori in sostituzione di quelli mancanti, utilizzo dei posteggi rimasti liberi il giorno stesso della manifestazione ecc...- con il rispetto della norma.
- prima dell'assegnazione del posteggio, gli operatori devono fare vidimare il tesserino all'Organizzatore, sul quale vengono indicati, nell'apposito spazio, il nome della manifestazione e la data, con apposizione del timbro. Lo *specimen* di tesserino è stato predisposto con n. 24 spazi per ogni anno di validità del documento, per consentire agli Organizzatori ed agli Organi di vigilanza la verifica dell'avvenuta vidimazione e l'osservanza del numero massimo di partecipazioni annue consentite;
- l'Organo di vigilanza che dovesse elevare una sanzione a carico dell'Operatore, è tenuto ad annotarla sul tesserino possibilmente nell'immediatezza della contestazione, in modo da renderla rilevabile in occasione di successivi controlli. I Comuni sono altresì tenuti ad annotare sul tesserino, negli spazi all'uopo predisposti, eventuali provvedimenti interdittivi a carico del titolare del tesserino, in modo che questi ultimi siano successivamente rilevabili e vi sia data corretta attuazione;

- i tesserini degli *hobbisti* o dei *creatori delle opere dell'ingegno e artistiche* scaduti vengono rinnovati dal Comune che ospita la prima fiera promozionale o manifestazione straordinaria alla quale l'operatore intende partecipare con il nuovo tesserino, anche se diverso da quello di primo rilascio; in caso di rinnovo si provvederà alla consegna di un nuovo tesserino utilizzando il modello unico regionale munito della nuova numerazione, meglio descritta nelle istruzioni in calce. Il Comune rilasciante dovrà indicare nelle annotazioni che trattasi di rinnovo del precedente tesserino scaduto, il numero e il Comune di rilascio. All'atto della consegna del nuovo tesserino il Comune è tenuto a ritirare l'originale del vecchio tesserino, onde evitarne utilizzi impropri; Se il rinnovo è operato da un Comune diverso da quello di primo rilascio, il tesserino scaduto dovrà essere trasmesso a quest'ultimo, per quanto di competenza.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI HOBBISTI E CREATORI DELLE OPERE DELL'INGEGNO E ARTISTICHE

Tutti i Comuni del territorio ligure sono tenuti ad utilizzare unicamente la modulistica predisposta dalla Regione ed a metterla a disposizione degli Organizzatori e degli operatori senza apportare modifiche allo *specimen*; dovranno inserire, ove previsto, i propri riferimenti e il logo. L'informativa sulla privacy deve essere completata con i dati del medesimo Comune;

ALLEGATO "A"

L'allegato "A" è costituito dal modello unico di domanda per il primo rilascio o per il rinnovo -a seguito di scadenza- del tesserino per *hobbisti* o *creatori delle opere dell'ingegno e artistiche*. Il Comune effettua, a norma di legge, le dovute verifiche sulle dichiarazioni rese nell'istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

ALLEGATO "B"

Al fine di garantire uniformità di comportamento e la corretta applicazione delle nuove disposizioni regionali in tema di *hobbisti* e *creatori delle opere dell'ingegno e artistiche* su tutto il territorio regionale, si è ravvisata l'opportunità di predisporre un modello unico di tesserino per tutti i Comuni della Regione.

Il tesserino potrà essere compilato sia in modalità informatica che manualmente.

In ambo i casi è necessario che prima di stampare il tesserino l'ufficio comunale inserisca, negli appositi spazi, i dati o il logo del Comune di rilascio. Andrà completata -con i dati del Comune- anche l'informativa sulla privacy.

Nel caso di compilazione tramite il pc è consigliabile salvare il file in modo che tutti i tesserini rilasciati abbiano lo stemma del Comune e i dati dell'Ente ugualmente posizionati.

Devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

1° pagina:

COPERTINA DEL TESSERINO

1. TESSERINO N°: indicare il numero del tesserino attribuito al momento del rilascio il numero del tesserino, composto da un codice alfanumerico come di seguito: nella prima parte andrà inserito il Codice Istat del Comune di rilascio (es. 009008), nella seconda parte la lettera "H" (nel caso in cui il tesserino sia rilasciato ad un hobbista) oppure la lettera "I" (nel caso in cui

il tesserino sia rilasciato ad un creatore delle opere dell'ingegno e artistiche) ed infine nella terza parte il numero progressivo indicato con cinque cifre (es. 00001, 00002 e così via);

2. COMUNE DI: indicare il Comune di rilascio del tesserino e la relativa Provincia o Città Metropolitana;

II° pagina

3. COGNOME: cognome dell'hobbista o del creatore delle opere dell'ingegno e artistiche;
4. NOME: nome dell'hobbista o del creatore delle opere dell'ingegno e artistiche;
5. COMUNE DI RESIDENZA: indicare il Comune e la Provincia di residenza dell'operatore non professionale;
6. TIPOLOGIA DI OPERATORE NON PROFESSIONALE: spuntare la casella di riferimento in base all'appartenenza dell'operatore non professionale alla categoria degli hobbisti o dei creatori delle opere dell'ingegno e artistiche;
7. DURATA DEL TESSERINO;
8. CONTATTI DEL COMUNE DI RILASCIO E INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI RIFERIMENTO;
9. LUOGO E DATA DI RILASCIO DEL TESSERINO: indicare il luogo e la data del rilascio del tesserino dell'operatore non professionale;
10. FIRMA DEL DIRIGENTE/FUNZIONARIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: firma digitale o autografa del Dirigente o del Funzionario Responsabile del Servizio;

III° pagina

11. SANZIONI A CARICO DEL TITOLARE: l'organo di vigilanza che abbia accertato violazioni alle norme da parte del titolare del tesserino deve annotarle negli spazi dedicati, inserendo la natura della violazione, la data, il Comando o Ufficio di appartenenza con il relativo timbro; il Comando o Ufficio di appartenenza del personale accertatore deve tempestivamente informare dell'avvenuta violazione il Comune di rilascio del tesserino, per l'eventuale applicazione di un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 143 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii. a carico dell'operatore.

IV° pagina

12. PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI: nel caso in cui venga adottato un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 143 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di commercio) a carico del titolare del tesserino, lo stesso deve essere annotato sulla presente pagina al fine di consentirne la conoscenza all'organizzatore e agli organi di vigilanza e impedire al titolare la partecipazione alle manifestazioni commerciali su aree pubbliche in vigenza dell'interdizione. I provvedimenti interdittivi vengono adottati dal Comune e la loro durata viene fissata dallo stesso Ente sulla base della gravità della violazione e all'eventuale recidiva. Il titolare, all'atto della presentazione dell'istanza, accetta senza riserve di riconsegnare il tesserino al Comune affinché annoti sullo stesso il provvedimento interdittivo;

da V pagina a XIV pagina

13. FOGLI PRESENZE: nelle suddette pagine sono presenti 24 spazi per ognuno dei 5 anni di validità del tesserino, che corrispondono al numero massimo di 24 manifestazioni per anno solare che possono essere svolte dall'hobbista o dal creatore delle opere dell'ingegno e artistiche; ad ogni partecipazione l'organizzatore ad indicare il Comune di svolgimento della manifestazione, la data ed il proprio timbro.

da XV pagina a XVI pagina

14. ANNOTAZIONI: spazio per annotazioni relativo ad annotazioni, cambi di residenza del titolare ecc.

da XVII pagina a XIX pagina

15. **NORMATIVA:** estratto degli artt. 32 bis e 143 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii. in materia di hobbisti e creatori delle opere dell'ingegno e artistiche.

XX pagina

RETRO del tesserino (pagina bianca).

STAMPA DEL TESSERINO


Supporto di stampa: foglio formato A4, di colore bianco e preferibilmente con grammatura pari a 150 gr/m2.

ISTRUZIONI DI STAMPA

Aprire il file PDF denominato "Allegato B tesserino hobbisti Opi" tramite un programma di gestione dei file PDF (questo ufficio ha utilizzato il programma Adobe Reader, per cui l'uso di altri programmi o applicazioni potrebbe comportare modalità di stampa diverse).

Cliccare sul pulsante "FILE" posto sul lato sinistro dello schermo in alto e nel menù a tendina selezionare il comando "STAMPA".

Si aprirà la seguente finestra operativa, dove è necessario cliccare il pulsante "dimensioni" e successivamente il comando "stampa fronte retro" spuntando l'opzione "rifletti sul lato corto".



Una volta stampati i 10 fogli "A4" è sufficiente piegare il plico a metà della larghezza dei fogli creando in tal modo un tesserino dotato di n. 20 pagine, che andrà normalmente graffettato tramite una

pinzatrice da ufficio. Ad avvenuta sottoscrizione da parte del Funzionario incaricato, si raccomanda di provvedere a vidimare il tesserino in calce alla pagina 2, con timbro del Comune.

ALLEGATO “C”

L'organizzatore deve trasmettere in via telematica al Comune competente per territorio almeno tre giorni prima dello svolgimento della manifestazione il modulo di cui all'allegato “C”, contenente un apposito elenco ove è necessario inserire i dati identificativi dell'operatore e una sezione ove sono contenute le dichiarazioni di conoscenza delle disposizioni in materia.

PREMESSE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO “HOME RESTAURANT”, ART. 51 TER DELLA L.R. 1/2007 E SS.MM.II. (T.U.C).

In merito all'attività di *home restaurant* preme evidenziare che allo stato attuale non esiste una disciplina specifica di livello nazionale, ma esclusivamente Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Stante il vuoto normativo, l'attività di *home restaurant* è stata disciplinata *ex novo* nell'anno 2020 dalla Regione Liguria con l'inserimento dell'art. 51 *ter* nella L.R. n. 1/2007 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di commercio) e con l'approvazione dei recenti Indirizzi e Criteri regionali per la somministrazione di alimenti e bevande, approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria n° 10 del 7/7/2020, ai quali si rimanda per una più puntuale disamina.

L'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/4/2019, modificando la modulistica SUAP a livello nazionale, ha previsto l'inserimento della casistica dell'*home restaurant* nella domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande -qualora l'esercizio ricada in zone tutelate- e la SCIA -qualora ricada in zone non tutelate-.

La Regione Liguria ha già recepito con proprie Deliberazioni di Giunta Regionali (consultabili al <https://www.regione.liguria.it/homepage/imprese-e-lavoro/commercio/modulistica-suap.html>) le predette modifiche alla modulistica, inserendo nei moduli di istanza, di Scia e di notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004 anche l'attività di *home restaurant*. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività in argomento risulta dunque essere la Scia, fatto salvo che il Comune non abbia individuato zone soggette a tutela, nel qual caso è necessario richiedere l'autorizzazione. Andrà contestualmente presentata la notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

ALLEGATO “D”

Il soggetto che svolge attività di *home restaurant* è tenuto ad inviare tramite posta elettronica al Comune nel cui territorio svolge l'attività, almeno tre giorni prima del singolo evento, l'allegato “D”, debitamente datato e sottoscritto. L'allegato “D” -che non sostituisce in nessun caso i titoli abilitativi di cui in premessa- consiste in una comunicazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la quale l'interessato notifica lo svolgimento dell'evento e ne conteggia la ricorrenza (1 di 12, 2 di 12, 3 di 12 ecc...), onde consentire al Comune la verifica del rispetto del limite massimo di n. 12 eventi all'anno. L'allegato “D” contiene, inoltre, l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali, l'osservanza delle normative igienico-sanitarie in materia di somministrazione di alimenti e di bevande, di tracciabilità dei pagamenti e infine le norme e da ultimo i Decreti e le Ordinanze in materia di Covid-19.